

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPIRITUALE NAZIONALE DEI BAHÀ'I D'ITALIA"

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1°)- E' costituito ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 10 del R.D. 28.2.1930 n. 289 e 20 della Costituzione, l'Ente denominato: "Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà'i d'Italia".

Art. 2°)- La sede dell'Ente è in Roma a Via Stoppani, numero 10.

Art. 3°)- L'Ente costituito ai sensi dell'art. 1 ha lo scopo di:

-stabilire, sostenere e promuovere gli insegnamenti spirituali della Fede Bahà'i, per mezzo di riunioni ,di devozione, di riunioni pubbliche e conferenze di carattere educativo, umanitario e spirituale,
-curare pubblicazione di libri, riviste e giornali, costruire templi per il culto universale ed altre istituzioni ed edifici dedicati al servizio umanitario. E per il raggiungimento di tali scopi l'Ente potrà acquistare, possedere ed amministrare beni mobili ed immobili destinati all'esercizio della Fede Bahà'i in Italia e delle altre attività di istruzione, di beneficenza, di assistenza e di diffusione della Fede Bah 'i come professata dai. credenti della Fede Bahà'i in conformità alla comunicazione resa al Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Culti, circa la denominazione della Fede, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari di cui dispone, i nomi dei responsabili, l'autorità religiosa superiore da cui la Fede stessa di pende.

Art. 4°)- I mezzi per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 sono costituiti dai Fondi locali e nazionali, nonché da ogni altro eventuale provento di beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Fondazione.

Art. 5°)- La Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà'i d'Italia è amministrata da un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e cinque membri con la qualifica di Consiglieri.

Art. 6°)- Le nomine di cui all'art. 5 vengono fatte dall'Assemblea Spirituale Nazionale del Bahà'i d'Italia ogni anno con votazione a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta. Gli investiti delle cariche avanti indicate possono essere rieletti.

Art. 7°)- Entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, i nomi degli eletti dovranno essere notificati dall'Assemblea Spirituale Nazionale alla competente autorità tutoria.

Art. 8°) - Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione, dovrà deliberarsi in seduta comune con la partecipazione di tutti gli amministratori di cui al precedente articolo 5. Le delibere nelle quali intervengono i Consiglieri saranno valide solo nel caso in cui avranno ottenuto la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei detti amministratori.

Art. 9°)- Il Presidente della Fondazione esegue le deliberazioni assunte in conformità con l'art.3 e rende conto del suo operato all'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà'i d'Italia.

Art. 10°)- Il Presidente è tenuto a sottoporre all'approvazione di tutti gli amministratori, il bilancio di previsione e consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 21 marzo di un anno sino al 20 marzo dell'anno successivo. L'approvazione deve essere assunta con votazione a maggioranza assoluta dei presenti con un "quorum" non inferiore a cinque (5).

Art.11°)- La revisione dei conti è eseguita da tre revisori nominati ogni anno dall' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia.

Art.12°) In caso di alienazione di beni immobili e di accettazione di donazioni di beni immobili la delibera deve essere approvata da almeno 2/3 degli amministratori di cui al precedente articolo 5, previo benestare da parte dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia. '

Art.13°)- La rappresentanza locale della Fondazione dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia spetta al presidente nominati e con le modalità stabilite dalle norme del presente-Statuto.

Art.14°)- Nel caso di estinzione della Fondazione dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia sia per scioglimento che per esaurimento dello scopo per il quale è stata creata ai sensi dell' articolo 3 del presente Statuto, il patrimonio dell' Ente sarà devoluto ad altre opere od istituzioni perseguenti finalità simili a quelle della Fede Bahà' i d' Italia e secondo la notificazione che dovrà essere fatta dall' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia, riconosciuta dalla Casa Universale di Giustizia ora con sede ad Haifa (Israele) alla quale, in ogni altro caso, i beni stessi s' intendono devoluti in ultima istanza.

Art.15°)-- Ogni donazione di beni mobili e immobili fatta genericamente alla Fede Bahà' i d' Italia si intende fatta in favore della Fondazione dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia.

Art.16°)- La Fondazione amministrerà i beni a lei intestati tenendo conto della loro destinazione e, in caso di donazione, secondo la volontà espressa dal donatore.

Art.17°)- Il sigillo della Fondazione sarà di forma circolare e porterà la seguente iscrizione:

' "Fondazione dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia".

Art.18°)- Il presente Statuto potrà essere completato da appositi regolamenti che dovranno essere approvati dalla maggioranza dell' Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahà' i d' Italia. Ogni modificazione allo Statuto stesso deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell' Assemblea predetta, convocata in seduta straordinaria mediante invio di avviso raccomandato con A.R., contenente il testo delle modifiche da apportare, da spedirsi almeno 30 giorni prima della data della seduta.

Art.19°)- Per quanto non previsto, nè disciplinato dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile ed alle altre leggi speciali della Repubblica Italiana.

Roma, 22 luglio 1966